

Regolamento
concernente il rinnovo di abitazioni¹
del 31 gennaio 1979 (stato 5 settembre 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978,²

decreta:

Competenza

Art. 1³ L'applicazione della legge concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978 è di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

Condizioni economiche

Art. 2 ¹Possono essere rinnovate con l'aiuto cantonale le abitazioni destinate alle persone o famiglie residenti nel Cantone aventi:

- a) un reddito imponibile non superiore ai fr. 30'000.– annui;
- b) una sostanza imponibile non superiore ai fr. 80'000.–.

²I limiti di cui al capoverso 1 sono aumentati di fr. 3'000.– rispettivamente fr. 10'000.– per ogni figlio in formazione scolastica o professionale ancora incompiuta, al più tardi fino al compimento del venticinquesimo anno.

³Gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguati all'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell'anno precedente il periodo di tassazione determinante (indice al 31 dicembre 1978, punti 101,0).⁴

Tassazione

Art. 3 Per reddito e sostanza imponibili ai sensi del presente regolamento s'intendono quelli desunti dall'ultima notifica di tassazione. Per gli stranieri tassati alla fonte fa stato il reddito lordo dell'anno precedente diminuito delle deduzioni previste dalla legge tributaria.

Lavori sussidiabili

Art. 4 Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell'articolo 8 della legge:⁵

- a) le opere da capomastro relative alla ristrutturazione parziale o generale dell'immobile;
- b) le opere da carpentiere–copritetto e lattoniere inerenti la sostituzione completa o parziale della copertura;
- c) le opere da metalcostruttore, da falegname e da vetraio per sostituzione di serramenta, ecc.;
- d) le opere da pittore per i locali ristrutturati; opere esterne relative al rifacimento delle facciate con tinteggi isolanti od intonaci plastici;
- e) opere da installatore idraulico relative agli impianti di nuove cucine e nuovi servizi igienici;
- f) nuovi impianti di riscaldamento;
- g) sostituzione impianti elettrici non conformi;
- h) onorari relativi alle opere di progettazione.

Lavori non sussidiabili

Art. 5 Non sono sussidiabili i semplici lavori di tinteggio, verniciatura, riparazione degli apparecchi sanitari e dell'impianto di riscaldamento ed elettrico, sostituzione di pavimenti che non sono in relazione alla ristrutturazione dell'alloggio, piccoli lavori di riparazione alla copertura, ecc.

Procedura

¹ Titolo modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.

² Ingresso modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172; precedente modifica: BU 2002, 76.

³ Art. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172; precedenti modifiche: BU 1994, 459; BU 2002, 76.

⁴ Cpv. introdotto dal R 18.2.1986; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1986, 32.

⁵ Frase modificata dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.

Art. 6 ¹La domanda di sussidio dev'essere inoltrata all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento corredata dalla seguente documentazione:⁶

- 2 copie formulario di richiesta vidimato dal Comune nel quale si trova l'immobile da riattare;
- 2 copie progetto definitivo approvato dalle competenti autorità, scala 1:100, dal quale risulti la situazione dell'alloggio prima e dopo il rinnovo;
- 2 copie relazione tecnica;
- 2 copie preventivo dettagliato;
- estratto censuario recente;
- documentazione attestante la situazione finanziaria di chi occupa l'alloggio (notifica di tassazione o certificato di salario lordo);
- stato di famiglia di chi occupa l'alloggio rilasciato dal Comune sul quale sorge l'immobile da riattare;
- copia dell'autorizzazione cantonale a costruire e licenza edilizia comunale o della notifica al Municipio.

²Nel caso di alloggi già occupati l'ammontare della pigione prima del rinnovo, escluse le spese accessorie, dovrà essere comunicata al Dipartimento.

Zona urbana

Art. 7⁷ È considerata zona urbana ai sensi dell'articolo 11 della legge il territorio dei comuni completamente o parzialmente esclusi dalla zona di montagna ai sensi del catasto federale della produzione agricola.

Assegnazione alloggi

Art. 8 Nell'assegnazione in locazione di un alloggio sussidiato si dovrà tenere conto del numero degli occupanti. In particolare:

- a) le persone sole potranno usufruire di un alloggio di 2 locali al massimo;
- b) per gli alloggi di 5 locali ed oltre il sussidio sarà versato unicamente se locati ad almeno 3 persone.

Controllo delle pigioni e delle condizioni economiche dei beneficiari

Art. 9 ¹Il proprietario per sé o per gli inquilini è tenuto a presentare all'Ufficio i dati economico-familiari ai fini del controllo della pigione e delle condizioni di sussidiamento.⁸

²La mancata presentazione della documentazione richiamata al capoverso 1 può comportare l'immediata sospensione del sussidio.

³Per la determinazione della pigione prima del rinnovo (art. 14 legge) nel caso in cui l'abitazione non sia precedentemente locata, valgono per analogia le direttive della Divisione delle contribuzioni per il calcolo del valore locativo.⁹

⁴Nella determinazione della pigione dopo il rinnovo si terrà conto di una adeguata quota per l'ammortamento, le spese di manutenzione e d'amministrazione.¹⁰

Sospensione del sussidio

Art. 10 Quando il reddito o la sostanza di chi occupa l'alloggio rinnovato supera i limiti fissati dall'articolo 2 del presente regolamento il sussidio sarà sospeso a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1979.

Pubblicato nel BU **1979**, 29.

⁶ Frase modificata dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.

⁷ Art. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172.

⁸ Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

⁹ Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 172; precedente modifica: BU 1983, 155.

¹⁰ Cpv. introdotto dal R 28.6.1983; in vigore dal 1.7.1983 - BU 1983, 155.